

**AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ai sensi della Legge Regionale 3 novembre 1999, n. 98 e successive modifiche e
integrazioni
ANNO 2017 – ATTIVITÀ NON CONTINUATIVE**

Art. 1

Finalità e normativa di riferimento

1. Con il presente Avviso, approvato con Determinazione Dirigenziale n. DPH003/177 del 05/10/2017, si rendono noti i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'anno 2017 e i criteri di ammissibilità e di valutazione delle proposte culturali relative alle attività non continuative svolte nello specifico settore della "produzione di film ed audiovisivi" di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 4 "Attività continuative e non" della L.R. 98/99 e ss.mm.ii (Disciplina Regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali), come modificata dalla L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 (Legge europea regionale), sulla base dei criteri e modalità per la concessione di contributi stabiliti nell'Atto di Indirizzo approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 522 del 26 settembre 2017, in linea con le finalità e gli obiettivi riportati agli artt. 1 e 2 della L.R. 98/1999 ss.mm.ii. e in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni e nel rispetto del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Art. 2

Finanziamento dei contributi

1. Per il finanziamento delle proposte progettuali relative alle attività di produzione di film e audiovisivi di cui al presente Avviso, la Giunta Regionale con la citata Deliberazione n. 522 del 26 settembre 2017 ha destinato la quota di € 200.000,00 dello stanziamento per l'anno 2017 del capitolo di spesa 62423 "Disciplina Regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediale".

Art. 3

Misura massima dei contributi e attività finanziabili

1. I contributi sono concessi nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile per ciascuno dei progetti accolti e fino al massimo importo di € 30.000,00 per progetto, a sostegno delle attività non continuative di rilievo regionale come individuate dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 4 della L.R. 98/1999 come modificato dall'art. 32 della L.R. 55/2013 e, nello specifico, delle attività svolte sul territorio regionale, anche dai soggetti non aventi sede legale in Abruzzo, nei settori della produzione di film e audiovisivi, comprese le opere *audiovisive difficili* quali i film opera prima e opera seconda di un regista.
2. Il prodotto cinematografico/audiovisivo deve avere un legame storico e artistico-culturale con l'Abruzzo, con sviluppo sul territorio regionale di almeno i 2/3 dei giorni di lavorazione quali incentivi alla produzione locale indipendente e a quella nazionale realizzata sul territorio abruzzese.

Art. 4

Beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo finanziario organismi a base associativa e singoli operatori in possesso dei necessari requisiti e professionalità nei campi del cinema.
2. Le proposte dovranno tassativamente contenere la puntuale descrizione delle singole fasi progettuali (sviluppo, pre-produzione, realizzazione esecutiva, post-produzione e distribuzione), il copione/sceneggiatura e la scheda tecnica del film/audiovisivo proposto.
3. In sede di istanza i proponenti dovranno espressamente dichiarare il proprio impegno ad attuare il progetto e, quindi, a consegnare al Servizio competente copia dell'opera prodotta entro e non oltre il 31 agosto 2018.

Art. 5

Cofinanziamento

1. Tutte le proposte progettuali devono contenere, ai fini dell'ammissibilità alla valutazione, la previsione di un cofinanziamento dell'iniziativa - sia con risorse proprie del proponente che a carico di terzi privati - in misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo del progetto. Detta percentuale minima di cofinanziamento deve

essere garantita anche in fase di rendicontazione della spesa, a pena di revoca del contributo con obbligo di restituzione dell'eventuale anticipo.

Art. 6

Modalità e termini di presentazione delle istanze

1. Le istanze di contributo, in bollo da € 16,00 salvi motivati casi di esenzione, devono essere redatte utilizzando, a pena di esclusione in via preliminare per irricevibilità, il modello A.1 “*Schema di domanda*” allegato al presente Avviso, corredato da tutta la documentazione ivi dettagliatamente prevista; il predetto modello è reperibile sul Portale Cultura e nella sezione avvisi del sito istituzionale della Regione Abruzzo.
2. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nell'istanza di contributo hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), pertanto nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo T.U..
3. All'istanza di contributo deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'organismo proponente o del singolo privato proponente.
4. Le istanze di contributo **devono essere inviate, a pena di esclusione, entro le ore 14:00 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico BURAT**, al Servizio Beni e Attività Culturali della Giunta Regionale (Via Salaria Antica Est n. 27 – edificio B2 Località S. Antonio – Pile – 67100 L'Aquila), **unicamente a mezzo di posta elettronica certificata, con oggetto “Istanza di contributo L.R. 98/99 e ss.mm.ii. – Annualità 2017 – Attività non continuative” al seguente indirizzo: dph003@pec.regione.abruzzo.it**, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare anche per via telematica e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
5. Il Servizio competente trasmette le comunicazioni relative al presente Avviso tramite PEC o, ove ciò non sia possibile, mediante raccomandata A/R. Il richiedente deve comunicare in modo esatto il proprio indirizzo fisico e quello di posta elettronica e, tempestivamente, ogni eventuale cambio di indirizzo rispetto a quelli indicati nell'istanza di contributo.
6. Ciascun soggetto proponente può avanzare istanza di contributo per una sola iniziativa.

Art. 7

Commissione Tecnico-Scientifica

1. Entro venti giorni dalla pubblicazione del presente Avviso, con provvedimento del Dirigente del Servizio competente, è istituita la Commissione Tecnico-Scientifica (di seguito CTS) di cui al paragrafo 7 dell'*Atto di indirizzo* composta dal Dirigente del Servizio Beni e Attività Culturali con funzioni di Presidente, da due funzionari regionali, da un esperto e da un segretario.

Art. 8

Istruttoria e valutazione delle proposte

1. La CTS **in composizione ristretta (assente l'esperto)** provvede, entro trenta giorni dalla data di acquisizione delle proposte, all'istruttoria preliminare delle istanze ricevute.
L'istruttoria preliminare, volta a verificare l'assenza di cause di irricevibilità, si conclude con la redazione dell'elenco di tutte le proposte presentate, recante l'indicazione delle eventuali cause di irricevibilità riscontrate, di cui al successivo art. 9, comma 1. L'elenco come sopra elaborato è trasmesso al Servizio competente per i seguiti di competenza, ivi compresa la richiesta di integrazione documentale a soccorso istruttorio per le istanze sanabili e le necessarie comunicazioni agli esclusi in via preliminare per cause di irricevibilità delle istanze non sanabili.
2. Successivamente, la Commissione Tecnico-Scientifica:

A. in composizione ristretta:

- verifica l'eventuale presenza di cause di inammissibilità a finanziamento di cui al successivo art. 9, comma 2, e predispone l'elenco delle proposte escluse con l'indicazione delle cause di inammissibilità rilevate;
- verifica l'ammissibilità delle spese esposte nei bilanci preventivi dei progetti valutabili, quantificando l'importo del preventivo ammesso di spesa per ciascuno di essi;

B. in composizione allargata, con l'ausilio dell'esperto:

- valuta la fattibilità economico/progettuale delle proposte ammissibili a finanziamento e rileva il profilo di merito dei singoli progetti sulla scorta degli elementi valutativi di cui al successivo art. 10 “*Criteri di valutazione e punteggi*”, indicando, sulla base dei preventivi ammessi, gli importi dei contributi da assegnare, calcolati con le modalità di cui all'art. 11 “*Determinazione dei contributi*”;

- predispone la graduatoria dei potenziali beneficiari, in ordine decrescente di punteggio, completa degli importi dei contributi provvisoriamente assegnati. Nell'ipotesi di due o più proposte con pari punteggio, per i rispettivi posizionamenti in graduatoria si procede tramite sorteggio effettuato dalla Commissione Tecnico-scientifica alla presenza di due testimoni individuati dal Dirigente del Servizio competente fra i dipendenti regionali a questo assegnati; le modalità di svolgimento e l'esito del sorteggio sono espressamente documentati in apposito verbale sottoscritto dai partecipanti al medesimo.

La fase di valutazione si conclude con specifico verbale di approvazione, da parte della Commissione allargata, dell'elenco delle proposte escluse e della graduatoria provvisoria.

Art. 9

Irricevibilità e inammissibilità a finanziamento

1. Sono *irricevibili*, e pertanto escluse in via preliminare a seguito dell'istruttoria condotta dalla CTS in composizione ristretta e recepita dal Dirigente del competente Servizio per i seguiti di competenza, le istanze:

- a) presentate da soggetti diversi da quelli previsti nell'Atto di indirizzo;
- b) redatte in modo non conforme al modello allegato al presente *Avviso*;
- c) prive della sottoscrizione e/o della copia del documento di identità del soggetto proponente (legale rappresentante in caso di organismo a base associativa);
- d) incomplete della prevista documentazione a corredo dell'istanza;
- e) prive di copione/sceneggiatura del film e/o della sua scheda tecnica e/o del piano dettagliato dei costi e delle modalità di realizzazione per ciascuna delle fasi di lavorazione (sviluppo, pre-produzione, realizzazione esecutiva, post-produzione e distribuzione);
- f) presentate oltre il termine utile indicato nel presente *Avviso*;
- g) prive del contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo, se non esenti.

Il soccorso istruttorio si realizza per le sole ipotesi di incompletezza documentale limitata alle lettere c), d) e g) di cui al presente comma e la circostanza viene comunicata al richiedente che entro e non oltre sette giorni dalla ricezione della comunicazione potrà sanare la carenza riscontrata, a pena di esclusione dell'istanza.

2. Sono *inammissibili a finanziamento*, e pertanto escluse a seguito della valutazione effettuata dalla CTS in composizione ristretta e recepita dal Dirigente del competente Servizio per i seguiti di competenza, le istanze:

- a) relative ad attività che non prevedono una compartecipazione finanziaria – sia con risorse proprie del proponente che a carico di terzi privati – pari ad almeno il 20% della spesa complessiva;
- b) relative ad attività di produzione di film e audiovisivi che non prevedono nella scheda tecnica dell'opera di sviluppare sul territorio abruzzese almeno i 2/3 dei giorni di lavorazione, ovvero che non presentano alcun legame storico, artistico o culturale con l'Abruzzo;
- c) relative ad attività diverse da quelle espressamente indicate nel presente *Avviso*;
- d) relative a proposte di opere già realizzate con sostegno economico regionale.

Art. 10

Criteri di valutazione e punteggi

1. La Commissione CTS in composizione allargata valuta le proposte sulla base dei seguenti criteri e rispettivi elementi di valutazione dettagliatamente indicati nelle relative tabelle di cui al paragrafo 10 dell'*Atto di indirizzo*, come di seguito richiamati:

- Rilevanza territoriale dell'iniziativa
- Cofinanziamento del proponente
- Promozione/Distribuzione del prodotto finito
- Rilevanza progettuale.

2. Per ciascuna proposta il punteggio finale si ottiene sommando i punteggi parziali attribuiti sulla base dei quattro criteri di cui al precedente comma 1.

Art. 11

Determinazione dei contributi

1. Sulla base dei punteggi finali attribuiti ai singoli progetti viene formulata la graduatoria di merito.

2. A partire dal primo dei progetti in graduatoria e fino a copertura delle risorse disponibili, il contributo è calcolato nella misura percentuale del 50% sul totale delle spese ritenute ammissibili (cioè sul preventivo ammesso) e fino al massimo importo di € 30.000,00 per ciascun progetto. Il contributo risulterà inferiore alla misura percentuale del 50% del preventivo ammesso nell'ipotesi in cui il piano delle entrate presentato, per la

compartecipazione di altri contributi pubblici e la necessità di mantenere la percentuale minima di cofinanziamento privato, comporti una sua minore capienza.

3. Analoga riduzione contributiva sarà determinata, per l'ultimo dei contributi concedibili, nell'ipotesi di esaurimento delle risorse a disposizione; in tal caso, al beneficiario è richiesta l'accettazione incondizionata del contributo come determinato dalla disponibilità di risorse.

Art. 12

Spese ammissibili

1. In sede di istruttoria, di rendicontazione delle spese e di liquidazione del contributo sono ritenute ammissibili le spese strettamente connesse all'attuazione dell'iniziativa, riferibili alla sola durata della stessa e dichiarate necessarie per il corretto svolgimento e la buona riuscita delle attività proposte, di cui alle seguenti fattispecie:

A. Costi operativi direttamente collegati e imputabili al progetto, quali:

1. locazione di immobili e di strutture architettoniche utilizzate per il set cinematografico, nonché i costi per l'eventuale occupazione di spazi pubblici e privati;
2. costi di viaggio, di casting e di segreteria;
3. acquisto e noleggio di materiali con attinenza diretta al progetto (esclusi gli acquisti di beni durevoli di valore unitario superiore a € 100,00);
4. compensi e spese per alloggio di artisti e personale incaricato a qualsiasi titolo (dipendenti, collaboratori occasionali o a progetto, professionisti, ecc.);
5. spese di assistenza esterna per consulenze ed affidamento di servizi;

B. Costi per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;

C. Costi di promozione; a titolo esemplificativo si indicano: costi per la diffusione e distribuzione del film, spese per l'organizzazione di presentazioni al pubblico dei film prodotti, spese per la stampa e la distribuzione di manifesti e programmi, spese per la realizzazione di servizi radiofonici e televisivi, ecc.;

D. Altri costi di attuazione (quali imposte, spese di affissione, eventuali spese per il vitto di artisti, tecnici, artigiani e collaboratori strettamente rapportate ai periodi di lavorazione del film) dichiarati indispensabili.

2. Le spese generali e di gestione, non comprese nelle categorie di cui sopra, sono ammesse in misura non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili.

3. Le spese ammissibili, come sopra specificate, devono essere rappresentate distintamente e ricondotte – sia nel preventivo che nel rendiconto - alle fasi di lavorazione di seguito elencate: **sviluppo** (cui sono imputati i costi di progettazione creativa, di stesura ovvero acquisizione dei diritti del soggetto e della sceneggiatura, eventuale acquisizione dei diritti di adattamento e sfruttamento da altra opera tutelata dal diritto d'autore); **pre-produzione** (cui sono imputati i costi relativi all'organizzazione delle riprese e contrattualizzazione del cast tecnico e artistico, nonché alle attività di ricerca, sopralluogo e documentazione); **realizzazione esecutiva** (cui afferiscono i costi per l'effettuazione delle riprese e per locazioni, costumi, scenografie, trucchi, costruzione del set e quant'altro); **post-produzione** (cui sono imputati i costi relativi al montaggio e missaggio audio-video, all'aggiunta di effetti speciali, all'eventuale doppiaggio, al trasferimento sul supporto finale e stampa della copia/*master* del film); **distribuzione** (cui afferiscono i costi relativi alla diffusione, distribuzione, presentazione al pubblico e promozione delle opere prodotte e all'acquisto dei supporti per la loro duplicazione).

Art. 13

Spese inammissibili

1. Sono ritenute inammissibili:

- a) le spese di ristorazione e vitto di relatori, artisti, tecnici, artigiani e collaboratori che concorrono alla realizzazione del progetto effettuate al di fuori dei periodi di lavorazione dei film o prive dell'indicazione nominativa delle persone cui sono riferite e dei rispettivi ruoli;
- b) i rimborsi e le spese sostenute dai soci e dai membri dei soggetti proponenti se organismi associativi, ove non dimostrata l'attinenza al progetto;
- c) le spese sostenute per l'acquisto di beni durevoli di valore unitario superiore a € 100,00;
- d) le spese di stampa di libri e pubblicazioni;
- e) le spese sostenute al di fuori del periodo indicato nella proposta, dall'avvio (fase organizzativa) alla conclusione dell'iniziativa.

2. In sede di rendicontazione delle spese e di liquidazione del contributo, la suddetta inammissibilità è estesa alle:

- f) spese impreviste (non indicate nel preventivo dei costi del progetto) e/o non strettamente correlate alla natura dell'iniziativa;
- g) spese in economia carenti di documentazione giustificativa.

3. In sede di erogazione a titolo di saldo del contributo provvisoriamente assegnato, se l'importo della spesa effettivamente sostenuta, al netto di quelle inammissibili, risulta inferiore al preventivo ammesso a finanziamento, il contributo da liquidare è rideterminato secondo i criteri riportati nel successivo art. 16 dedicato alla "Rendicontazione delle spese".

Art. 14

Graduatoria dei beneficiari

1. Con Determinazione Dirigenziale del Servizio competente si procede alla presa d'atto della graduatoria dei beneficiari predisposta dalla CTS, disponendone la pubblicazione sul BURAT, nella sezione avvisi e nell'apposita sezione dell'area "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale della Regione Abruzzo.
2. Ai beneficiari è data comunicazione, tramite PEC o, ove ciò non sia possibile, mediante raccomandata A/R, dell'assegnazione provvisoria dei contributi. Analoga comunicazione è trasmessa agli esclusi per cause di inammissibilità a finanziamento delle proposte presentate.

Art. 15

Attuazione delle iniziative e modalità di erogazione dei contributi

1. Entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione, gli ammessi al finanziamento, a pena di decadenza dai benefici:

- a) se l'attività non è ancora iniziata o è *in itinere*, rilasciano apposita dichiarazione di accettazione del contributo e di impegno ad attuare l'iniziativa in modo conforme a quanto proposto e a consegnare l'opera **entro e non oltre il 31 agosto 2018**; contestualmente, gli ammessi possono richiedere l'erogazione di un'anticipazione nella misura massima del 50% del contributo provvisoriamente concesso;
- b) se l'attività è stata conclusa, rilasciano apposita dichiarazione di averla attuata conformemente alla proposta, potendo richiedere l'anticipazione del 50% del contributo concesso, ovvero presentando o riservandosi di presentare, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della comunicazione, la rendicontazione utile per la liquidazione delle spettanze.

Il progetto si intende completamente realizzato se sono state integralmente pagate tutte le spese riconducibili a quelle ammesse.

2. Eventuali rinunce o altre economie effettivamente accertate consentono lo scorrimento della graduatoria dei beneficiari, ai quali è data comunicazione dell'assegnazione provvisoria del contributo secondo le medesime modalità di cui al precedente articolo; se le economie di spesa non sono sufficienti a finanziare interamente l'ultimo dei beneficiari individuato a seguito dello scorrimento, la relativa proposta è finanziata parzialmente e al beneficiario è richiesta l'accettazione incondizionata del contributo come determinato dalla disponibilità di risorse e l'espresso impegno a consegnare l'opera e la rendicontazione nei termini di tempo indicati nella comunicazione medesima.

Art. 16

Rendicontazione delle spese

1. Ai fini del saldo del contributo concesso, nella misura residua (se preceduto dall'anticipazione) o totale (in caso di mancata richiesta dell'anticipo), i beneficiari, a firma del legale rappresentante se organismi associativi, sono tenuti a presentare al Servizio competente il rendiconto dettagliato delle spese sostenute e delle entrate assicurate (percepito o da percepire) completo della relativa documentazione, entro e non oltre sessanta giorni dalla conclusione del progetto, a pena di revoca del contributo e restituzione dell'anticipo se già percepito; per data di conclusione del progetto si intende la data del pagamento dell'ultima fattura portata a rendicontazione.

2. Il rendiconto delle entrate e delle uscite, da redigersi secondo il modello A.2 "Schema per la rendicontazione", allegato al presente Avviso, deve essere corredato di tutta la documentazione prevista dal paragrafo 13 dell'*Atto di indirizzo*, come di seguito richiamata:

- a) dettagliata relazione illustrativa e tecnica delle attività svolte e delle fasi lavorative di produzione cinematografica/audiovisiva;
- b) dichiarazione della pertinenza alla natura e durata dell'attività svolta delle voci di spesa esposte nel riepilogo del conto consuntivo;
- c) copia conforme all'originale della documentazione contabile quietanzata (titoli giustificativi delle spese rendicontate);
- d) copia stralcio del conto corrente bancario (o postale) da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati agli eventuali fornitori, consulenti, collaboratori e artisti coinvolti, ovvero quelli per altri oneri connessi alla realizzazione delle attività;

- e) copie di ricevute e scontrini fiscali di eventuali pagamenti effettuati in contanti non tracciabili dal conto corrente (es. diritti S.I.A.E., oneri di affissione, acquisto carburante e quant'altro) ma comunque riconducibili all'attività realizzata dal beneficiario e oggetto di contribuzione regionale;
 - f) certificazione di regolarità contabile da rendere ai sensi della L.R. 27 giugno 1986, n. 22 e successive modifiche e integrazioni (qualora il contributo provvisoriamente concesso superi l'importo di euro 10.329,14);
 - g) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 circa l'assoggettabilità alla ritenuta d'acconto sui contributi concessi dalla Regione (modello All. A.3);
 - h) dichiarazione resa ai fini della tracciabilità dei pagamenti degli Enti Pubblici (L. 136/2010) con indicazione del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, e dei nominativi e dei codici fiscali delle persone delegate ad operare su di esso (modello All. A.4);
 - i) dichiarazione ex art. 6, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, ove ne ricorrano i presupposti;
 - j) ogni altra dichiarazione o documentazione come indicate nel modello di rendicontazione All. A.2.
3. Alla suddetta documentazione vanno allegare:
- almeno n. 10 copie del film prodotto per le finalità istituzionali della Mediateca Regionale;
 - copia del materiale promozionale realizzato per l'iniziativa: programmi, audiovisivi informativi e quant'altro diffuso ai fini pubblicitari.
4. I beneficiari dovranno, inoltre, aver adempiuto agli ulteriori obblighi a loro carico, come stabiliti dal citato paragrafo 13 dell'*Atto di indirizzo*:
- a. menzione, nei titoli di testa dei film prodotti e sulle copertine dei relativi supporti, del finanziamento regionale riportando il logo della Regione Abruzzo e la dicitura “Giunta Regionale d'Abruzzo – Servizio Beni e Attività Culturali – Iniziativa realizzata con contributo regionale ex L.R. 98/1999 ss.mm.ii.”;
 - b. apposizione, sull'eventuale materiale informativo e promozionale dell'iniziativa, del logo e della dicitura di cui al punto precedente.
- In caso di attività già conclusa prima della comunicazione di ammissione a contributo, il beneficiario dovrà impegnarsi ad apportare le modifiche necessarie a realizzare quanto previsto dai precedenti punti a. e b. per i supporti e/o materiali non ancora distribuiti.
5. Per usufruire del contributo in misura corrispondente all'importo assegnato, l'attuazione delle attività ammesse a finanziamento deve risultare conforme a quanto proposto anche sotto il profilo finanziario; nel caso in cui il totale delle spese rendicontate, al netto di quelle inammissibili, dovesse risultare inferiore al 90% del preventivo ammesso a finanziamento, l'importo del contributo da liquidare viene ridotto proporzionalmente e rimodulato applicando la percentuale contributiva al totale dei costi ammissibili ed effettivamente rendicontati.
6. Qualora l'importo del contributo rimodulato risulti inferiore alla somma eventualmente già erogata a titolo di anticipazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione della quota eccedente l'anticipo erogato, maggiorata degli interessi al tasso legale maturati dalla data di riscossione a quella di effettivo riversamento alla tesoreria regionale.
7. Il competente Servizio è autorizzato a richiedere ogni integrazione documentale o chiarimento utile alla determinazione del contributo definitivo concedibile e alla liquidazione delle somme da erogare, assegnando a tal fine al beneficiario, per una sola volta, un termine per l'adempimento non superiore a dieci giorni.

Art. 17

Revoca e restituzione del contributo

1. Il Servizio Beni e Attività Culturali provvede a revocare il contributo provvisoriamente concesso nel caso si verifichi anche uno solo degli eventi previsti dal paragrafo 14 dell'*Atto di indirizzo* e di seguito riportati:
- a) interruzione del progetto anche per cause non imputabili al soggetto beneficiario;
 - b) mancata consegna nei prescritti termini dell'opera cinematografica/audiovisiva prodotta;
 - c) mancata presentazione del rendiconto nei prescritti termini indicati dal presente atto di indirizzo;
 - d) mancata presentazione delle integrazioni documentali richieste dal Servizio, ovvero presentazione delle stesse oltre il termine fissato nella richiesta;
 - e) carenza della documentazione finale di spesa non sanata entro il termine assegnato;
 - f) realizzazione del progetto in modo difforme dalla proposta ammessa a finanziamento;
 - g) esposizione nel rendiconto di voci di spese diverse da quelle preventivate nel piano finanziario della proposta ammessa a finanziamento;
 - h) cofinanziamento sostenuto in misura inferiore al 20% del costo effettivo del progetto;
 - i) nelle ipotesi di cofinanziamento preventivato in percentuale superiore al 20% del costo del progetto, riscontro di un cofinanziamento sostenuto inferiore di oltre il 15% rispetto a quello preventivato;
 - j) utilizzo, anche parziale, del contributo per scopi diversi da quelli che ne hanno motivato la concessione;

- k) gravi inadempimenti del soggetto beneficiario, rispetto agli obblighi previsti dall'Atto di indirizzo e richiamati dal presente Avviso, emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli effettuati a campione.
2. Il procedimento di revoca, attivato dal competente Servizio secondo le prescritte procedure, si conclude con l'adozione del relativo provvedimento, contenente la richiesta di restituzione dell'eventuale acconto già erogato, con maggiorazione degli interessi legali.
3. Le economie prodotte da eventuali procedimenti di revoca di contributi possono consentire lo scorrimento della graduatoria e il finanziamento delle ulteriori proposte utilmente collocate nella medesima, come da paragrafo 14 dell'*Atto di indirizzo*.

Art. 18

Trattamento dei dati, trasparenza amministrativa, responsabile del procedimento e disposizioni finali.

1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 7 e 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii. (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), i dati personali forniti in relazione al presente Avviso sono raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono resi.
2. Gli obblighi di pubblicazione, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, del progetto e dei dati personali, se pertinenti, diversi da quelli sensibili e giudiziari, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono l'indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo.
3. Il Responsabile del procedimento per quanto previsto dal presente Avviso è il Dirigente del Servizio Beni e Attività Culturali, Dott. Francesco Tentarelli.
4. Per quanto non previsto dal presente Avviso e dall'Atto di Indirizzo, si applica la normativa vigente a livello comunitario, nazionale e regionale.